



Consiglio
Nazionale delle
Ricerche



MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Ministero della Salute

Misure per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi

Carlo Zaghi

Dirigente

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali

zaghi.carlo@minambiente.it

Roma, 14 aprile 2015

Convegno "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: coordinamento, ricerca e innovazione"

Il contesto normativo europeo

La “*Strategia tematica sull’uso sostenibile dei pesticidi*”, lanciata con il Sesto programma d’azione in materia di ambiente dell’U.E. (2002–2012), prevedeva l’adozione di alcune norme legislative per ridurre i rischi associati all’impiego dei prodotti fitosanitari.

Norme adottate per attuare la Strategia:

- la **direttiva 2009/128/CE** che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi
- il **regolamento (CE) n.1107/2009** relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
- il **regolamento (CE) n.1185/2009** relativo alle statistiche sui pesticidi
- la **direttiva 2009/127/CE** relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi

L'attuazione della direttiva 2009/128/CE nel contesto normativo italiano

la direttiva 2009/128/CE



Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150



Art.4 ⇒ le autorità competenti per l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo sono il Ministero delle politiche agricole, il Ministero dell'ambiente, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Art.6 ⇒ Piano d'azione nazionale (Ministeri competenti d'intesa con le Regioni e Prov. Aut.)



Il D.M. 22 gennaio 2014 (G.U. 12 febbraio 2014)

«Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari»



Il D.M. 10 marzo 2015 (G.U. 26 marzo 2015)

Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette

<http://www.minambiente.it/pagina/piano-dazione-nazionale-luso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari>

Il Piano d'azione nazionale (D.M. 22 gennaio 2014)

Obiettivi generali del Piano d'azione



- ⇒ riduzione dei rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari
 - ⇒ riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari attraverso nuove tecniche di difesa
 - ⇒ protezione della salute degli utilizzatori, della popolazione e dei consumatori
 - ⇒ salvaguardia dell'ambiente e tutela della biodiversità
-
- La quantificazione degli obiettivi perseguiti (art. 4 della direttiva) sarà effettuata mediante un atto integrativo del Piano d'azione

 - I piani d'azione adottati dagli altri Stati membri, in attuazione della direttiva europea, possono essere consultati sul sito della Commissione europea:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/index_en.htm

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: le azioni previste

A.1 Formazione obbligatoria degli utilizzatori, dei distributori e consulenti

A.2 Sensibilizzazione della popolazione e sorveglianza sanitaria

A.3 Controllo periodico e manutenzione delle macchine irroratrici

A.4 Divieto di irrorazione aerea

A.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria, strade, aree frequentate dalla popolazione e aree naturali protette)

A.6 Corretta gestione dei prodotti fitosanitari durante le fasi di manipolazione e stoccaggio

A.7 Difesa delle piante con basso apporto di prodotti fitosanitari (difesa fitosanitaria integrata, metodo di produzione biologico, uso di prodotti a base di sostanze attive a basso rischio)

Le misure per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi

⇒ *Misure previste dal Piano d'azione nazionale*
(D.M. 22 gennaio 2014 ⇒ Azione A.5)



⇒ *Misure indicate dalle Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree naturali protette*
(D.M. 10 marzo 2015)

Misure previste dal Piano d'azione nazionale (Azione A.5)

«Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)»

- 1) Definizione di linee guida a livello nazionale per la tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile, dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette (A.5.2 e A.5.8) ⇒ (D.M. 10 marzo 2015)
- 2) Messa a disposizione delle regioni e degli enti gestori delle aree naturali protette di informazioni dettagliate su tossicità, ecotossicità, destino nell'ambiente e aspetti fitosanitari dei prodotti in commercio. entro 12 mesi (A.5.2 e A.5.8)
- 3) Adozione di misure specifiche a livello regionale per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, tenendo conto delle linee guida nazionali, dei Piani di tutela delle acque e dei Piani di gestione dei distretti idrografici, entro 24 mesi (A.5.2.1 e A.5.2.2)
- 4) Adozione di misure volontarie a livello regionale (misure di accompagnamento), mediante l'utilizzo degli strumenti di incentivazione previsti dal II° Pilastro della PAC (A.5.2.3)

Misure previste dal Piano d'azione nazionale

Azione A.5

5) Adozione **a livello nazionale** di criteri ambientali minimi da inserire nei capitolati tecnici delle gare di appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari lungo le linee ferroviarie e le strade e autostrade, entro 24 mesi (A.5.4 e A.5.5)

6) Adozione **a livello regionale**, tenendo conto delle linee guida nazionali (D.M. 10 marzo 2015), di misure specifiche da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari di tali aree, entro 24 mesi (A.5.8.1)

7) Adozione **a livello nazionale** di disposizioni per il divieto d'impiego di prodotti pericolosi per gli ecosistemi acquatici nelle zone tutelate dalla Convenzione di Ramsar relativa alle zone umide d'importanza internazionale, entro 24 mesi (A.5.8.1)

8) Adozione **a livello regionale** di misure volontarie (complementari) per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, mediante l'utilizzo degli strumenti di incentivazione previsti dal II° Pilastro della PAC (A.5.8.2)

Le misure per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi

⇒ *Misure previste dal Piano d'azione nazionale*
(D.M. 22 gennaio 2014 ⇒ Azione A.5)



⇒ *Misure indicate dalle Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree naturali protette*
(D.M. 10 marzo 2015)

Misure indicate dalle Linee guida (D.M. 10 marzo 2015)

«Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»

D.M. 10 marzo 2015 (Art.2)



Le regioni e le province autonome, conformemente alle «Linee guida», individuano le «Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile» di cui al paragrafo A.5.2 e le «Misure per la tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette» di cui al paragrafo A.5.8 del Piano d'azione nazionale

- ❑ Le misure indicate nelle «Linee guida» mirano ad **integrare** le finalità della direttiva 2009/128/CE con le finalità della direttiva «quadro sulle acque» (direttiva 2000/60/CE) e delle direttive «Habitat» (direttiva 92/43/CEE) e «Uccelli» (direttiva 2009/147/CE)
- ❑ Il processo di **scelta delle misure da parte delle Regioni** dovrebbe coinvolgere tutti i soggetti con competenze a livello territoriale in materia di prodotti fitosanitari, tutela dell'ambiente e tutela della salute (Enti gestori dei Siti Natura 2000/aree naturali protette, Autorità di Bacino/Distretto idrografico, etc.)

Misure individuate dalle Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree naturali protette (D.M. 10 marzo 2015)

- Sono state individuate **18 misure**, suddivise in «misure di riduzione del rischio» (dalla n.1 alla n.14) e «misure complementari» (dalla n.15 alla n.18).
- Ogni misura è illustrata in una specifica **scheda tecnica** che ne riporta la descrizione, gli ambiti e le modalità di applicazione
- E' raccomandata l'**associazione** contemporanea di più misure, per aumentare l'efficacia complessiva (sinergie) delle misure selezionate
- Gli obiettivi da raggiungere, in relazione ai livelli di protezione richiesti dalle normative europee, possono richiedere, a seconda dei casi, un'**applicazione obbligatoria** o un'**applicazione volontaria** delle misure
- Le misure indicate dalle «Linee guida» non sono state classificate in base alla possibile applicazione obbligatoria o volontaria: tale scelta sarà **effettuata dalle Regioni**, in accordo con gli altri enti territoriali interessati, nell'ambito dei programmi e delle priorità regionali di intervento

Misure individuate dalle Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree naturali protette (D.M. 10 marzo 2015)

Criteri di scelta delle misure

- A. Presenza di **criticità** territoriali relativamente alla qualità delle acque e allo stato di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette
- B. Tipo di **rischio** da mitigare e target principali da proteggere
- C. Impatto **socio-economico** delle misure e fabbisogni formativi
- D. Possibilità di **integrare** le misure negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale (ad es. PSR, Piano di gestione dei Siti Natura 2000, Misure di conservazione, Piano di tutela delle acque, Piani di gestione di distretto, etc.)
- E. Disponibilità di strumenti di **sostegno** per l'applicazione delle misure (ad es. nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale)
- F. Sinergie ottenibili mediante l'**associazione** di più misure (cfr. Tabella 3 del decreto)
- G. Informazioni disponibili (ad es. risultati di attività di **monitoraggio**) e indicazioni da parte dei portatori di interesse (consultazioni)

Misure individuate dalle Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree naturali protette (D.M. 10 marzo 2015)

Misure di riduzione del rischio

1. Realizzazione e/o gestione di una fascia di rispetto non trattata (*mitigazione deriva*)
2. Utilizzo di ugelli antideriva e/o di macchine irroratrici con sistemi antideriva (*mitigazione deriva*)
3. Siepi e barriere artificiali (*mitigazione deriva*)
4. Realizzazione e gestione di fascia di rispetto vegetata (*mitigazione deriva/ ruscellamento*)
5. Utilizzo della tecnica del solco (*mitigazione ruscellamento*)
6. Misure di contenimento del ruscellamento di prodotti fitosanitari dovuto a erosione del suolo (*mitigazione ruscellamento*)
7. Limitazione e/o sostituzione (L/S) di PF che riportano in etichetta misure di mitigazione per la riduzione della lisciviazione (*mitigazione lisciviazione*)

Misure individuate dalle Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree naturali protette (D.M. 10 marzo 2015)

Misure di riduzione del rischio (*limitazione, sostituzione o eliminazione*)

8. Riduzione della quantità di erbicidi attraverso diverse strategie di applicazione
9. Limitazione d'uso dei PF che riportano in etichetta misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio
10. Limitazione/Sostituzione/Eliminazione (L/S/E) dei PF per il raggiungimento dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali «Buono»
11. L/S/E dei PF per il raggiungimento dello stato chimico delle acque sotterranee «Buono»
12. L/S/E dei PF non oggetto di attività di monitoraggio ambientale per le acque superficiali e sotterranee
13. L/S/E dei PF per la tutela delle specie e habitat ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalle direttive habitat (92/43/CEE) e uccelli (2009/147/CE)
14. Adozione di sistemi di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari e dei loro rifiuti caratterizzati da elevati standard di sicurezza (*limitazione dell'inquinamento puntuale*)

Misure individuate dalle Linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree naturali protette (D.M. 10 marzo 2015)

Misure complementari

- 15. Misure complementari per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo**
- 16. Misure complementari per la tutela e la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario**
- 17. Formazione e consulenza specifica per la corretta applicazione delle misure da 1 a 15**
- 18. Attuazione di azioni di marketing finalizzate alla promozione di prodotti realizzati in determinati ambiti territoriali e/o nel rispetto di disciplinari di produzione**

**Sostegno all'applicazione delle misure individuate dalle Linee guida
(D.M. 10 marzo 2015)
(Capitolo B4)**

- ❑ Le «Linee guida» dedicano un capitolo introduttivo (Capitolo B4) al tema del sostegno finanziario all'applicazione delle misure tramite gli strumenti previsti dalla PAC e, in particolare, dal regolamento (UE) n.1305/2013 relativo al sostegno allo sviluppo rurale

- ❑ Gli articoli del regolamento (UE) n.1305/2013 che rendono praticabile il sostegno finanziario delle misure individuate dalle «Linee guida» sono i seguenti: 17, 28, 29 e 30

Sostegno delle misure ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013

- **L'art.17, paragrafo 1, lettera d)** prevede il finanziamento di *«investimenti non produttivi connessi all'adempimento di obiettivi agro - climatico - ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat...dei Siti Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico»* ⇒ cfr. misure n.1, 3, 4, 5, 6 e 16
- **L'art.28, paragrafi 3 e 4,** prevede pagamenti agro-climatico-ambientali che compensano gli *«impegni che vanno al di là dei...requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale»* ⇒ cfr. misure n. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17
- **L'art.29, paragrafi 2 e 3,** prevede un sostegno agli agricoltori che adottano o mantengono i metodi e le pratiche di produzione biologica *«per impegni che vanno al di là dei...requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari»* ⇒ cfr. misure n. 1, 3, 4, 5, 6 e 16
- **L'art.30, paragrafi 1, 3 e 4,** prevede un sostegno agli agricoltori *«per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli...della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle acque»* ⇒ cfr. misure da n.1 a n.16

Il contesto attuale e le prospettive

Con il nuovo programma di azione in materia di ambiente (2013 – 2020) «Vivere bene entro i limiti del nostro Pianeta», approvato con Decisione n.1386/2013/UE, L'Unione Europea ha stabilito di:

- **monitorare l'attuazione** della legislazione sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e, se necessario, aggiornarla entro il 2020
- **fermare la perdita di biodiversità** e il degrado dei servizi ecosistemici, compresa l'impollinazione, ripristinando entro il 2020 almeno il 15% degli ecosistemi degradati
- **rafforzare l'integrazione** delle considerazioni ambientali nelle diverse politiche europee, allo scopo di salvaguardare il **capitale naturale**

Grazie per l'attenzione !

zaghi.carlo@minambiente.it

Roma, 14 aprile 2015

Convegno "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: coordinamento, ricerca e innovazione"